



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno

Laura Tricomi

Eleonora Reggiani

Elisabetta Lamarque

Martina Flamini

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

Convalida	del
trattenimento	-
Provvedimento	
unificato, ex art.	
32, comma 4,	
d.lgs. 25 del 2007	
Domanda reiterata	
inammissibile per	
difetto dei requisiti	
di novità -	
Scadenza del	
termine per	
proporre	
l'impugnazione.	

Ud.24/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15618/2026 R.G. proposto da:



rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Veglio

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

-resistente-

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino n. 21788/2026 depositato il 22/06/2026.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dal Consigliere Martina Flamini.



Fatti di causa

1. Il Questore di Torino, in data 20.6.2026, ha disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, il trattenimento nel C.P.R. (Centro di Permanenza per i Rimpatri) di Torino – Brunelleschi di [REDACTED] [REDACTED], cittadino della Nigeria (provvedimento notificato in pari data), poiché nei confronti del cittadino straniero era stata emessa in data 15.6.2026 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia la decisione di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 25/2008, notificata il 20.6.2026, recante attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'art. 13, commi 13 e 14 del T.U.I. per la durata di anni 3.

All'esito dell'udienza del 22.6.2026, il giudice di pace di Torino ha convalidato il provvedimento di trattenimento, osservando che: dall'elenco precedenti dattiloscopici depositato in atti si riscontrava che il cittadino straniero aveva plurimi precedenti di polizia, con identificazioni a far data dall'ingresso in Italia nel 2016, e risultava condannato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., con arresto eseguito in data 28/10/2020; lo straniero risultava attualmente privo di valido permesso di soggiorno e che a suo carico sussisteva una condanna di eccezionale gravità per associazione di tipo mafioso, reato che destava particolare allarme sociale e che attesta la pericolosità sociale del soggetto; la decisione della Commissione Territoriale di Brescia n. TO2157577 del 15/06/2026 risultava legittimamente emessa, non emergendo profili di manifesta illegittimità; sussisteva la competenza del giudice di pace (e non quella del Tribunale, come eccepito dalla difesa), in quanto la decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale era pertanto immediatamente esecutiva, anche prima della scadenza del termine per l'impugnazione; il trattenimento aveva, dunque, natura pre-espulsiva; il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e quelle di protezione



della sicurezza pubblica doveva ritenersi recessivo rispetto a queste ultime, in considerazione della particolare gravità del reato per cui è intervenuta condanna; nel caso concreto, sussisteva il rischio di fuga; il provvedimento del Questore di Torino risultava emesso per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, atteso che era necessario procedere all'acquisizione di un documento valido per l'espatrio.

2. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato a due motivi.

3. Il Ministero dell'Interno ha depositato una memoria difensiva il 7 luglio 2026, nella quale ha precisato che la ricostruzione accolta dal Giudice di Pace era coerente con il recente orientamento affermato dalla Corte di cassazione penale in fattispecie analoghe (Cass. pen. nn. 5743/2026, 8125/2026, 8136/2026, 11293/2026, 21510/2026, 22275/2025 e RG 1269/2026), nelle quali era stata valorizzata l'immediata esecutività della decisione di inammissibilità della domanda reiterata e la conseguente riconducibilità del trattenimento all'art. 14 T.U.I., con competenza del Giudice di Pace.

4. Il Procuratore generale, dott. Aldo Ceniccola, ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Parte ricorrente ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice di pace emesso il 22 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplina normativa novellata, sia in relazione all'individuazione del giudice competente, nel merito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modello procedimentale, introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.

Il decreto, come espressamente precisato nell'art. 19 del d.l. 100, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12 giugno.



Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processuale in relazione ai provvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami, emessi dall'organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.

Trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998) che attiene al modello impugnatorio dei provvedimenti emessi dal giudice di merito competente, occorre, infatti, avere riguardo alla data del provvedimento giurisdizionale impugnato (e non alla proposizione della domanda, come argomentato dalla difesa nella memoria ex art. 380.1-bis c.p.c.).

2. L'instaurazione del procedimento, in modo parzialmente divergente dal modello processuale indicato nell'art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998, perché riproduttivo di quello antevigente, non incide sull'ammissibilità del ricorso perché la notifica all'Avvocatura generale dello Stato è tempestiva, così come l'iscrizione a ruolo.

2.1. Il d.l. n. 145 del 2024, come conv. con modif. dalla l. n. 187 del 2024 aveva, infatti, previsto la ricorribilità in cassazione «solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.», in luogo dell'art. 360 cod. proc. civ. e con osservanza, «in quanto compatibili», delle disposizioni «dell'art. 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69» (art. 18-bis, comma 1, lett. b della l. 187/2024).

L'art. 12, comma 2, lett. f) e g) del d.l. 100 ha modificato la disciplina del ricorso in Cassazione avverso le decisioni in materia di convalida, proroga, riesame del trattenimento e misure alternative, provvedendo, rispettivamente all'abrogazione delle modifiche introdotte dalla l. n. 187 del 2024 nell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e alla disciplina applicabile al (nuovo) ricorso in Cassazione.

In particolare, la lettera f) del citato art. 12 ha abrogato l'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (che, nella versione modificata dall'art. 18-*bis*, comma 1, lett. b), d.l. n. 145 del 2024, aggiunto dalla legge di



conversione n. 187, disponeva che: «Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69»).

La lettera g), del medesimo art. 12 ha introdotto il nuovo art. 14.1 del d.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale «1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione. 2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile. 3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale. 4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile. 6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza. 7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici



giorni. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».

3. Il primo motivo, rubricato "violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 32, c. 4, D. Lgs. 25/08, 35-bis, cc. 3 e 5, D. Lgs. 25/08 – manifesta illegittimità del trattenimento disposto durante la pendenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione interna" censura la decisione del giudice di pace per aver confuso il mancato effetto sospensivo del ricorso nei casi previsti dall'art. 35-bis, c. 3, D. Lgs 25/08 (peraltro modificato dal d.l. 100 del 2026) con l'immediata espellibilità del richiedente. Deduce, in particolare, che anche se il rigetto della domanda di protezione internazionale discenda da una decisione di manifesta infondatezza o inammissibilità, l'efficacia dell'obbligo di rimpatrio è nondimeno sospesa nelle more dei termini per l'impugnazione, a nulla rilevando il mancato effetto sospensivo ex lege del ricorso giurisdizionale.

4. Il secondo motivo di ricorso, rubricato "violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 2, 6, D. Lgs. 142/15 – incompetenza del Giudice di Pace, in favore del Tribunale, alla convalida del trattenimento del cittadino di Paese terzo richiedente protezione internazionale nelle more del termine per proporre impugnazione" censura la decisione impugnata per non aver considerato che, nella pendenza dei termini per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, la competenza in materia di trattenimento spetta al Tribunale e non al giudice di pace.

5. Il secondo motivo di ricorso, da esaminare in via preliminare, in quanto attinente alla competenza, è infondato.

L'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, per quel che rileva ai fini dell'esame del presente motivo, dispone che: «L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore



procede ai sensi del medesimo *articolo 13, commi 4 e 5*, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto».

L'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 disciplina le modalità per la concessione di un periodo per la partenza volontaria (comma 5) e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (comma 4). Al comma 5.2 è espressamente prevista la competenza del giudice di pace.

Nel caso di specie, ricorre tale ultima ipotesi, atteso che il trattenimento è stato disposto nella fase dell'esecuzione dell'espulsione, con conseguente competenza del giudice di pace, ai sensi del richiamato art. 13.

Non possono trovare applicazione i principi affermati da questa Corte in merito all'invocata competenza del Tribunale in ragione del fatto che lo status di richiedente protezione internazionale permane fino a quando non venga adottata una decisione definitiva, atteso che nel caso in esame non si è di fronte ad un trattenimento ex art. 6 del d.lgs. 142 del 2015.

6. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

6.1. In primo luogo, occorre ricostruire la disciplina normativa applicabile al caso di specie.

6.1.1. Ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 2) della Direttiva 2024/1346, «richiedente» è «il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto *domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva*» (medesima definizione è contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 - non modificato, sul punto dal d.l. 100 del 2026).

6.1.2. L'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, novellato dal d.l. 100, dispone che: «La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater, del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis comportano, *alla scadenza del termine per l'impugnazione*, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio



nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. *L'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto.* Il provvedimento recante l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio in conformità al presente comma è impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del presente decreto».

Sino alla scadenza del termine per l'impugnazione, pertanto, la decisione, ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 – che, lo si ribadisce, tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa – non comporta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.

L'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, nei casi sopra indicati (art. 32, comma 1, lettere b), b-bis), b-ter) e b-quater, e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis) sorge solo alla *scadenza del termine per l'impugnazione*.

L'art. 32, comma 1, lett. b) si riferisce al caso in cui la Commissione territoriale «rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo»; la lettera b-bis è relativa al caso in cui la



Commissione «rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all'articolo 28-ter», mentre la lettera b-ter) ai casi di rigetto della «domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca». L'art. 32, comma 1, lett. b-quater fa invece riferimento ai casi in cui la Commissione «dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348». In particolare, l'art. 38, par. 1, prevede che: «1.L'autorità accertante può valutare l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e può essere autorizzata a norma del diritto nazionale a *respingere la domanda per inammissibilità* in presenza di uno dei motivi seguenti: a) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese di primo asilo a norma dell'articolo 58, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; b) un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 59, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso; c) uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale; d) un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo, o intraprende inequivocabilmente azioni in tal senso, a meno che non siano emerse nuove circostanze pertinenti di cui il giudice non abbia tenuto conto o non vi sia stata alcuna possibilità giuridica di addurre dinanzi a tale giudice penale internazionale circostanze pertinenti alle norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale; e) al richiedente interessato è stata emessa una decisione



di rimpatrio a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti».

L'art. 32, comma 4, fa, infine riferimento alle fattispecie previste dall'art. 29 e 29-bis.

L'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 dispone che: «La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: a) al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione; b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348».

Ai sensi dell'art. 38, par. 2, del reg. 2024/1348, inoltre, è previsto che: «L'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità se si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente *nuovi elementi rilevanti* di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 5, in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza».

L'art. 29-bis, infine, si riferisce ai casi in cui «lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale».

6.1.3. Occorre ora esaminare le norme relative al diritto a rimanere nel territorio dello Stato (e della correlata autorizzazione a rimanere) nelle more dell'impugnazione della decisione amministrativa di inammissibilità (per quel che rileva nel caso di specie).



L'art. 32, comma 4, sopra richiamato dispone che l'attestazione tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa, *«salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del presente decreto»*.

L'art. 35-bis, comma 3, prevede che: «La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348». Tale ultima norma dispone che: «3. Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale *non hanno diritto di rimanere* a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti:...b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera».

Il par. 4 dell'art. 68 dispone che, nei casi previsti dal par. 3, il giudice possa decidere se il richiedente debba essere, su sua istanza, autorizzato a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell'esito del ricorso (fattispecie regolata dall'art. 35-bis, comma 4: «Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilità con il ricorso introduttivo, può chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni»).

Il comma 5 dell'art. 35-bis prevede che: «Il richiedente non può essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione



fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348».

L'art. 56 del reg. 2024/1348, rubricato «Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata» dispone che: «Fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 68, paragrafo 5, lettera d), laddove: a) una prima domanda reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia ulteriormente esaminata a norma dell'articolo 55, paragrafo 7; o b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza».

L'art. 68, par. 6, del citato regolamento dispone che: «In deroga al paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro».

6.2. Così delineata la cornice normativa, occorre ora individuare l'ambito di cognizione del giudice della convalida del trattenimento.

La Corte costituzionale ha precisato che incide sulla "libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue



abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile” e che una tale nozione “copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o a fortiori la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri (su quest'ultima ipotesi, sentenze n. 212 del 2023, n. 127 del 2022 e n. 105 del 2001)” (Par. 4.1.1., Corte cost. n. 203 del 2024). Da tempo, il giudice delle leggi ha statuito che la forza del precetto costituzionale dell’art. 13 impone una “accezione piena” del controllo che spetta al giudice della convalida: “un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione - l'accompagnamento alla frontiera - che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento” (Corte cost. n. 105 del 2001, par. 5).

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il controllo sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4-bis, e 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di “manifesta illegittimità” del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16496 del 13/06/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30166 del 31/10/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18404 del 28/06/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2826 del 31/01/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7829 del 20/03/2019; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5750 del 07/03/2017; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 24415



del 30/11/2015; Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 19334 del 29/09/2015; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014).

Alla luce dei predetti principi, il giudice di pace avrebbe dovuto valutare se – al momento in cui è stato disposto il trattenimento – era decorso il termine per l'impugnazione.

6.3. Nel caso di specie il richiedente ha proposto una prima domanda reiterata, dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale perché «il ricorrente non ha addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del Paese d'origine» (doc. 1 allegato al ricorso).

Non si tratta, dunque, né di una seconda o successiva domanda reiterata, né di una domanda presentata esclusivamente per ritardare o impedire una decisione di rimpatrio o di allontanamento.

La fattispecie va dunque ricondotta all'art. 29 del d.lgs. n. 25 del 2008. La stessa non può invece, essere ricondotta ai citati art. 56 e 68, par. 6, del regolamento procedure.

Trattasi, quindi, di uno dei casi in cui l'art. 32, comma 4, sopra richiamato prevede espressamente che la decisione di inammissibilità comporta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale solo alla scadenza del termine per l'impugnazione. Tale ipotesi appare del tutto coerente con le previsioni generali relative al diritto di rimanere nel territorio dello Stato, atteso che, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, del d.lgs. 25 del 2008, il richiedente non può essere allontanato fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza e, se detta istanza è proposta con il ricorso, nelle more della sua decisione (ai sensi del comma 4-bis).

Occorre, infatti, precisare che, mentre l'art. 32, comma 4, prevede la disciplina generale, nei casi espressamente previsti, del diritto di attendere la scadenza del termine per impugnare prima dell'insorgenza dell'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, l'art. 35-bis regola il diritto di rimanere (diritto sicuramente sussistente nel caso della



prima domanda reiterata, dichiarata inammissibile per difetto di novità, come nel caso in esame) nella fase successiva all'impugnazione della decisione della Commissione territoriale.

Atteso che, al momento in cui è stato disposto il trattenimento (il 20.6.2026), non era ancora decorso il termine per impugnare la decisione di inammissibilità della Commissione territoriale del 15.6.2026, nei confronti del richiedente la decisione adottata ai sensi del citato art. 32 non poteva essere eseguita, con conseguente illegittimità del trattenimento adottato.

7. Con riferimento ai principi affermati dalla Cassazione penale (richiamati anche dall'Avvocatura generale, nella memoria difensiva), si osserva quanto segue.

E' stato affermato che, al ricorrere dell'ipotesi indicata dall'art. 35-bis, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 25 del 2008, la decisione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale deve considerarsi immediatamente esecutiva e che non può considerarsi sospesa l'efficacia esecutiva della decisione, pertanto, tanto nel caso in cui il ricorso risulti presentato e si attendano le determinazioni del Tribunale, sia allorquando sia ancora pendente il termine per la proposizione del ricorso e non si abbia conoscenza alcuna, circa l'avvenuta presentazione dello stesso (in questi termini, Cass. pen. Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, richiamando anche Cass. Pen. Sez. 1, n. 22275 del 12/06/2025).

Tale conclusione non può essere condivisa. Alla luce delle norme sopra indicate (e dell'ambiente normativo mutato, rispetto a quello preso in esame dalle pronunce richiamate), infatti, deve ribadirsi che nei casi previsti dall'art. 32, comma 4, e in presenza di una declaratoria di inammissibilità della domanda per difetto di novità degli elementi dedotti, il richiedente non può essere allontanato sino alla scadenza del termine per l'impugnazione. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, infatti, «la decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) b-ter) e b-quater, del presente articolo e



il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 23-bis, 29 e 29-bis comportano, *alla scadenza del termine per l'impugnazione*, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

8. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisione nel merito di annullamento del provvedimento questorile di trattenimento. Ciò perché la cassazione del decreto di convalida priva ex tunc il provvedimento amministrativo di efficacia, trattandosi dell'esercizio di un potere autoritativo di carattere eccezionale, temporale, rigidamente modulato, anche sul piano dell'efficacia temporale, sulla necessità della convalida da parte dell'organo giurisdizionale. La cassazione del provvedimento di convalida determina la conseguenziale mancanza di fondamento legittimante della validità ed efficacia del provvedimento amministrativo.

9. In merito alle spese di lite, si osserva quanto segue.

Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione (così come nei procedimenti di convalida del trattenimento) il cittadino straniero è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, sicché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione (Cass.24102/2022) e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass. S.U. 8561/2021). Nella specie non è dedotto, né dimostrato che il ricorrente avesse rinunciato al beneficio, attribuito ex lege a prescindere da apposita istanza, sicché la mancanza di quest'ultima, non è idonea ad elidere la suddetta attribuzione. Secondo il



più recente orientamento di questa Corte, a conclusione del giudizio di cassazione non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass. 7749/2023). Detto principio non può che trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione statale nei confronti di una parte ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento del giudice di pace di Torino emesso il 22 giugno 2026 (R.G. 15949/20) e, decidendo nel merito, non convalida il trattenimento del ricorrente emesso dal Questore della provincia di Torino il giorno 20 giugno 2026 e ne dichiara l'inefficacia.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore della Provincia di Caltanissetta per gli adempimenti consequenziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/07/2026.



La Presidente
Maria Acierno

